Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Concessione di ricompense al valor militare . . . . Pag. 2962

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1969.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Arezzo . . . . . Pag. 2962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1969.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile . . . . Pag. 2963

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1969.

Nomina del vice-presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno . . . . Pag. 2963

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1969.

Requisiti e caratteristiche di purezza delle sostanze per uso enologico . . . . Pag. 2963

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « La Vittoria - Compagnia di assicurazioni generali », con sede in Milano . . . . . Pag. 2966

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1969.

Protezione temporanea per invenzioni modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « EIMA - Esposizione delle industrie di macchine per l'agricoltura », in Bologna . . . . Pag. 2967

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1969.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 gennaio 1969, concernente l'elenco dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali. Pag. 2967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 2968

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 2968

Autorizzazione al comune di Campo di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 2968

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 2968

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara . . . . Pag. 2968

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello . . . . Pag. 2968

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso . . . . Pag. 2968

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo dei lavoratori di Secondigliano, con sede in Secondigliano . . . . Pag. 2968

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Metalmeccanica centese », con sede in Cento . . . . . Pag. 2968

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1968 al 31 luglio 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 819/68, n. 900/68, n. 943/68, n. 994/68 e n. 1064/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 2969

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di elettronica applicata presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo . Pag. 2981
Esito di ricorsi . . . . . . Pag. 2981

Ministero dei lavori pubblici: Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno . . . . Pag. 2981

Ministero del tesoro: Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . Pag. 2981

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . . Pag. 2982

Ministero di grazia e giustizia:
Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per la sessione 1969 . . Pag. 2982
Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catanzaro . . . . . Pag. 2982

Ministero della difesa:
Graduatoria dei candidati idonei al concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici . . . . . . Pag. 2983
Ammissione di diciotto allievi al 1° anno dei corsi della Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico Pag. 2983
Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione. Pag. 2983

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecentoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro . Pag. 2984

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova della carriera di concetto amministrativa . . . . Pag. 2984

Ministero dell'interno:
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova . Pag. 2984
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione degli archivi di Stato Pag. 2984

Ufficio medico provinciale di Campobasso: Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso . . . . Pag. 2984

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 19 MAGGIO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 %, per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro) — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 15 aprile 1969; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3132)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5 %, per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro) — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 15 aprile 1969; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(3133)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 10 marzo 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1969
registro n. 11 Difesa, foglio n. 63

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1916, registro n. 28 Guerra, foglio n 43 (Bollettino ufficiale 1916, disp. 100, pagina 6102):

PEZZA Cesare, da Bianzè (Vercelli), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32 Guerra, foglio n. 1 (Bollettino ufficiale 1917, disp. 4, pagina 353):

LIBURDI Vincenzo, da Ceccano (Frosinone), caporale.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64 Guerra, foglio n. 303 (Bollettino ufficiale 1917, disp. 79, pagina 6591):

REBESANI (non REBISANI) Manlio, da Monteforte d'Alpone (Verona) (e non da Verona), aspirante ufficiale.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75 Guerra, foglio n. 2 (Bollettino ufficiale 1918, disp. 3, pagina 248):

AGOSTONI Giuseppe, da Giussano (Milano), soldato.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(4347)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1969.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Arezzo, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nei terreni della provincia medesima sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 4 settembre 1962, con il quale la durata di detto consorzio venne prorogata per un quinquennio, fino al 30 giugno 1967, con il contributo statale annuo di L. 500.000;

Vista la deliberazione n. 553 del 30 giugno 1967, con la quale il consiglio provinciale di Arezzo ha determinato di prorogare l'adesione al consorzio stesso, da parte della provincia, fino all'anno 1971, con il medesimo contributo annuo di L. 500.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la agricoltura e le foreste;

Decreta:

La durata del consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di Arezzo con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2774 — è prorogata per quattro anni, a decorrere dall'anno finanziario 1968 e fino all'anno 1971 compreso. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di L. 500.000 (cinquecentomila).

L'erogazione del contributo statale annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Arezzo.

Detto contributo statale viene impegnato sul capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero agricoltura e foreste per l'anno finanziario 1968 e sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1969

SARAGAT

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1969
Registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 222

(4320)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1969.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, con il quale è stato rinnovato il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Visto il telespresso n. 031/1846 in data 1° febbraio 1969, con il quale il Ministero degli affari esteri ha comunicato che il Ministro dott. Ottorino Borin, in dipendenza di altro incarico conferitogli, non è più in grado di prendere parte attiva ai lavori del Consiglio superiore dell'aviazione civile ed ha designato, in sostituzione, il consigliere di ambasciata dott. Marcello Serafini;

Ritenuta la necessità di provvedere in ordine alla suddetta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, il consigliere di ambasciata dott. Marcello Serafini è nominato membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in sostituzione del Ministro dott. Ottorino Borin.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1969

SARAGAT

MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1969
Registro n. 10 bilancio Trasporti, foglio n. 354

(4339)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1969.

Nomina del vice-presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 10, primo comma, lettera *b*) del citato testo unico, concernente la composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;

Attesa la necessità, ai sensi del secondo comma del citato art. 10, di provvedere alla nomina di un vice-presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, in sostituzione del vice-presidente avvocato Michele Cifarelli, dimissionario essendo stato eletto componente del Senato della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Fino al 31 dicembre 1969, l'ing. Claudio Salmoni è nominato vice-presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1969
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 242

(4340)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1969.

Requisiti e caratteristiche di purezza delle sostanze per uso enologico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Decreta:

Art. 1.

I requisiti e le caratteristiche di purezza delle sostanze di cui alle lettere *e*), *i*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*) dell'art. 5 del decreto presidenziale indicato nelle premesse sono fissati come segue:

Anidride carbonica:

Gas incolore.

Titolo: non meno del 99 % di CO_2 in volume;

Acidità: il gorgoglio di 915 ml di gas attraverso 50 ml di acqua bollita di fresco non deve conferire a quest'ultima una acidità rispetto al metilarancio, superiore a quella di 50 ml di acqua bollita di fresco addizionata di un ml di acido cloridrico 0,01 N;

Sostanze riducenti, idrogeno fosforato e idrogeno solforato: il gorgoglio di 915 ml di gas attraverso 25 ml di reagente al nitrato di argento ammoniacale, addizionati di 3 ml di ammoniaca, non deve provocare un intorbidamento o un oscuramento di tale soluzione;

Ossido di carbonio: una soluzione diluita di sangue, dopo agitazione con un volume di 915 ml di gas e addizione di una miscela di pirogallolo e di acido tannico, non deve presentare una colorazione rosa, ma una colorazione grigia comparabile a quella prodotta nelle medesime condizioni da un volume eguale di anidride carbonica ottenuto dalla decomposizione del bicarbonato di sodio mediante acido cloridrico;

Arsenico: non più di 3 mg/kg;

Piombo: non più di 10 mg/kg;

Zinco: non più di 25 mg/kg;

Rame + Zinco: non più di 50 mg/kg.

Non deve contenere alcuna traccia dosabile di elementi pericolosi dal punto di vista tossicologico, in particolare di altri metalli pesanti.

Anidride solforosa:

Gas incolore.

Titolo: non meno del 99 %;

Materie non volatili: non più dello 0,01 %;

Anidride solforica: non più dello 0,1 %;

Altri gas (eccettuati i gas che entrano nella composizione normale dell'aria): nessuna traccia;

Selenio: non più di 10 mg/kg;

Arsenico: non più di 3 mg/kg;

Piombo: non più di 10 mg/kg;

Zinco: non più di 25 mg/kg;

Rame + Zinco: non più di 50 mg/kg.

Non deve contenere alcuna traccia dosabile di elementi pericolosi dal punto di vista tossicologico, in particolare di altri metalli pesanti.

Potassio metabisolfito (disolfito o pirosolfito):

Cristalli incolori o polvere bianca, cristallina.

Titolo: non meno del 90 % $K_2S_2O_5$ e non meno del 51,8 % di SO_2, il resto essendo praticamente costituito per la totalità da K_2SO_4;

Ferro: non più di 30 mg/kg di $K_2S_2O_5$;

Selenio: non più di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2;

Arsenico: non più di 3 mg/kg;

Piombo: non più di 10 mg/kg;

Zinco: non più di 25 mg/kg;

Rame + Zinco: non più di 50 mg/kg.

Non deve contenere alcuna traccia dosabile di elementi pericolosi dal punto di vista tossicologico, in particolare di altri metalli pesanti.

Ammonio bicarbonato:

Cristalli incolori di odore ammoniacale.

Titolo: non meno del 20 % e non più del 21,3 % di NH_3;

Arsenico: non più di 1 mg/kg;

Piombo: non più di 3 mg/kg;

Altri metalli pesanti: non più di 10 mg/kg.

Ammonio carbonato:

Masse bianche cristalline fibrose.

Titolo: non meno del 30 % e non più del 33 % di NH_3;

Arsenico: non più di 1 mg/kg;

Piombo: non più di 5 mg/kg;

Altri metalli pesanti: non più di 10 mg/kg;

Residuo alla calcinazione: non più di 0,05 %.

Ammonio fosfato monobasico:

Cristalli incolori o polvere bianca.

Titolo minimo: 98,5 % di $(NH_4)\ H_2PO_4$;

Arsenico: non più di 3 mg/kg;

Piombo: non più di 10 mg/kg;

Altri metalli pesanti: non più di 20 mg/kg.

Ammonio fosfato bibasico:

Cristallini bianchi lucenti o polvere cristallina.

Titolo: non meno del 95 % di $(NH_4)_2HPO_4$;

Arsenico: non più di 3 mg/kg;

Piombo: non più di 10 mg/kg;

Altri metalli pesanti: non più di 20 mg/kg.

Tiamina (cloridrato):

Polvere bianca cristallina di sapore amaro e odore simile al lievito.

Titolo: non meno del 98 % di $C_{12}H_{16}ON_4S2HCl$;

Arsenico: non più di 1 mg/kg;

Piombo: non più di 10 mg/kg;

Altri metalli pesanti: non più di 10 mg/kg.

Acido 1 - ascorbico:

Polvere bianca cristallina, inodore.

P.F.: 189°C - 193°C con lieve decomposizione;

Rotazione specifica: da +20,5° a +21,5°;

Titolo: dopo essiccamento per 24 ore su acido solforico non deve contenere meno del 98 % di $C_6H_8O_6$;

Acqua: non più di 0,4 %;

Ceneri solfatate: non più di 0,1 %;

Arsenico: non più di 3 mg/kg;

Piombo: non più di 10 mg/kg;

Altri metalli pesanti: non più di 20 mg/kg.

Sodio 1 - ascorbato:

Cristalli bianchi inodori.

Rotazione specifica: da più 103° a più 106°;

Titolo: dopo essiccamento su acido solforico per 24 ore non deve contenere meno del 98 % di ascorbato sodico;

Acqua (per essiccamento su acido solforico per 24 ore) non più di 0,3 %;

Arsenico: non più di 3 mg/kg;

Piombo: non più di 10 mg/kg;

Altri metalli pesanti: non più di 20 mg/kg.

Acido tartarico:

Solido cristallino incolore o traslucido, o polvere cristallina bianca.

Titolo: non meno del 99,5 % di $C_4H_6O_6$ dopo essiccamento a 105° (fino a peso costante);

Materie volatili: non più di 0,5 % determinate per essiccamento a 105° (fino a peso costante);

Ceneri solfatate: non più di 0,1 %;

Rame e ferro: la soluzione di 2 g di acido tartarico in 40 ml di acqua addizionata di 10 ml di ammoniaca ST (1) e di 5 gocce di solfuro di sodio ST (2) non può dare al massimo che una colorazione leggermente più intensa di quella di una mescolanza simile, addizionata in precedenza di 1 ml di cianuro di potassio ST (3);

Ossalati: non più di 0,1 %.

---

(1) Ammoniaca ST: soluzione acquosa contenente circa 10 % P/V di NH_3 (approssimativamente 6N), deve corrispondere al seguente saggio di purezza: a 20 ml della soluzione aggiungere 1 ml di cianuro di potassio ST, portare a 50 ml con acqua e aggiungere 2 gocce di solfuro di sodio ST. Il colore della soluzione non deve inscurirsi.

(2) Solfuro di sodio ST: sciogliere 10 grammi di solfuro di sodio in una quantità di acqua sufficiente per ottenere un volume totale di 100 ml, poi filtrare.

(3) Cianuro di potassio ST: sciogliere 10 g di cianuro di potassio in 90 ml di acqua, poi aggiungere 2 ml di perossido di idrogeno (soluzione acquosa contenente approssimativamente 6 % p/v o p/p di H_2O_2). Lasciare riposare per 24 ore, poi portare a 100 ml con acqua. La soluzione ottenuta deve soddisfare alla prova seguente: mescolare 2 ml di soluzione, 5 ml di ammoniaca ST e 40 ml di acqua, poi aggiungere 5 ml di nitrato di piombo ST (*). Il colore della soluzione non deve inscurirsi.

(*) Nitrato di Piombo ST: sciogliere g. 0,1598 di nitrato di piombo $Pb(NO_3)_2$ in 100 ml di acqua al quali è stato addizionato 1 ml di acido nitrico, poi portare a 1000 ml con acqua. Prelevare 10 ml di questa soluzione e portare a 100 ml con acqua. La soluzione finale contiene 0,01 mg di piombo per ml; essa deve essere di preparazione recente.

Acido citrico:

Cristalli incolori, o traslucidi, o polvere cristallina bianca.
Titolo: non meno del 99,5 %;
Materie volatili: per il prodotto anidro, non più di 0,5 %; con una molecola d'acqua, non più di 8,8 %;
Ossalati: non più di 0,1 %;
Ceneri solfatate: non più di 0,05 %;
Elementi precipitabili con idrogeno solforato in mezzo acetico: non più di 10 mg/kg;
Prova all'acido solforico: la mescolanza di 1 g di acido citrico in polvere e di 10 ml di acido solforico, scaldata a bagno maria e al buio per mezz'ora, deve dare una colorazione al massimo bruno-pallido.

Carbonato di potassio:

Polvere bianca, inodore, igroscopica.
Titolo: 98 % riferito al prodotto tale quale;
Cloruri (espressi come ione Cl^-): non più di 0,25 %;
Solfati (espressi come ione SO_4^{--}): non più di 0,25 %;
Arsenico: non più di 3 p.p.m.;
Piombo: non più di 5 p.p.m.;
Altri metalli pesanti: non più di 10 p.p.m.
Deve essere esente da acido cianidrico.

Bicarbonato di potassio:

Cristalli incolori, trasparenti, inodori, stabili all'aria.
Titolo: 99 % riferito al prodotto tal quale;
Cloruri (espressi come ione Cl^-): non più di 0,5 %;
Solfati (espressi come ione SO_4^{--}): non più di 0,5 %;
Arsenico: non più di 3 p.p.m.;
Piombo: non più di 5 p.p.m.;
Altri metalli pesanti: non più di 10 p.p.m.

Carbonato di calcio (precipitato, leggero):

Polvere bianca, finissima.
Titolo acidimetrico in $CaCO_3$: 98 %;
Magnesio ossido: 0,80 %;
Alcalinità in ossido di calcio: non più di 0,8 %;
Solfati (come ione SO_4^{--}): non più di 0,5 %;
Ferro e alluminio (espressi come ossidi): non più di 0,20 %;
Cloruri (come ione Cl^-): non più di 0,10 %;
Perdita a 200°C: non più di 1 %.

Tartrato neutro di potassio (1):

Polvere bianca cristallina o granulare.
Titolo: non meno del 99 % di $C_4H_4O_6K_2$ dopo essiccamento a 160° fino a peso costante;
Materie volatili: non più del 4 %, determinate per essiccamento a 160° fino a peso costante;
Ossalati: nessuna traccia rilevabile;
Elementi precipitabili con idrogeno solforato in mezzo acetico: non più di 20 mg/kg.

Tannino:

Polvere impalpabile di colore giallognolo e di sapore amaro astringente.
Titolo: non meno del 90 % sulla sostanza secca, calcolato secondo il metodo tannino-filtro;
Acqua: non più del 12 %;
Solubilità: deve essere solubile in acetone, in una parte di acqua, in due parti di alcole a 90°, in una parte di glicerina;
Residuo alla calcinazione: non deve essere superiore allo 0,20 % sulla sostanza secca;
Arsenico: non più di 3 p.p.m.;
Piombo: non più di 5 p.p.m.;
Ferro: non più di 25 p.p.m.;
Altri metalli pesanti: non più di 20 p.p.m.
Non deve contenere gomme, destrine e resine. La soluzione acquosa deve essere destrogira.

Acido metartarico:

Massa cristallina o polvere igroscopica, bianca o di colore crema, con odore di caramello e sapore acidulo, solubile in acqua.
Indice di esterificazione: non inferiore a 32;
Arsenico: non più di 3 mg/kg;
Piombo: non più di 10 mg/kg;
Altri metalli pesanti: non più di 20 mg/kg.

---

(1) Il prodotto correntemente impiegato è il sale dipotassico che può contenere delle piccolissime quantità di sale monopotassico; in questo caso il titolo espresso in sale dipotassico può essere leggermente superiore a 99 %.

La soluzione acquosa al 10 % deve essere limpida pressochè incolore.

Gelatina:

(Proveniente dal collageno della pelle, del tessuto connettivo bianco e delle ossa di diversi animali).
Scaglie, granuli o polvere di colore giallognolo.
Rame: non più di 30 mg/kg;
Anidride solforosa: non più di 0,05 %;
Arsenico: non più di 2 mg/kg;
Altri metalli pesanti: non più di 20 mg/kg;
Residuo alla calcinazione: non più di 2 %.
Deve essere esente da albumine e acidi organici.

Caseina:

Prodotto amorfo, fioccoso o polverulento di colore giallognolo e odore caratteristico, insolubile in acqua, solubile in una soluzione alcalina con pH 8 - 9.
Titolo in azoto: non meno dell'11 %;
Umidità: non più di 12 %;
Sostanze grasse: non più di 0,9 %;
Ceneri: non più di 3 %;
Lattosio: non più di 0,6 %;
Acidità in acido lattico: non più di 0,1 %;
Arsenico: non più di 3 mg/kg;
Piombo: non più di 5 mg/kg;
Altri metalli pesanti: non più di 10 mg/kg.

Caseinato potassico:

Prodotto amorfo, di colore bianco o avorio, solubile in acqua preferibilmente tiepida. Dà una soluzione opalescente torbida.
Titolo in azoto totale: non meno del 10,5 % sulla sostanza secca;
Umidità: non più di 10 %;
Ceneri: non più di 10 %;
Arsenico: non più di 3 p.p.m.;
Piombo: non più di 5 p.p.m.;
Altri metalli pesanti: non più di 10 p.p.m.

Albumine animali:

Masse irregolari, trasparenti, di colore giallo chiaro o bruno.
Titolo: non meno dell'88 % di proteine grezze;
Arsenico: non più di 3 p.p.m.;
Piombo: non più di 5 p.p.m.;
Altri metalli pesanti: non più di 10 p.p.m.

Ferrocianuro di potassio:

Cristalli tubolari o polveri cristalline di colore giallo citrino, trasparenti e lucenti. Solubili in acqua, insolubili in alcole etilico.
Titolo: non meno del 98 % sul prodotto tal quale;
Cloruri (espressi come ione Cl^-): non più di 0,02 %;
Solfati (espressi come ione SO_4^{--}): non più di 0,005 %;
Carbonati: assenti;
Parti insolubili in acqua: non più di 0,01 %;
Arsenico: non più di 3 p.p.m.;
Piombo: non più di 5 p.p.m.;
Altri metalli pesanti: non più di 10 p.p.m.
Deve essere esente da acido cianidrico libero e da cianuri.

OLII DEODORANTI

Olii deodoranti:

1) *Olii vegetali*:

Debbono essere olii commestibili e debbono corrispondere alle disposizioni di legge in materia.

2) *Olio di vasellina* (paraffina liquida)

Liquido oleoso, incolore, trasparente, praticamente senza fluorescenza alla luce naturale, quasi inodore e insapore.
Insolubile in acqua e in alcole etilico, solubile in etere etilico, cloroformio, solfuro di carbonio e negli olii fissi e volatili (ad eccezione dell'olio di ricino).
Peso specifico: 0,870-0,890;
Viscosità: 40-45 centistokes a 37,8°C.
Deve essere esente da composti policiclici aromatici.
Non deve contenere:
Arsenico: non più di 3 mg/kg;
Piombo: non più di 5 mg/kg;
Metalli pesanti: non più di 10 mg/kg.
Deve corrispondere ai seguenti saggi di purezza: Acidità e alcalinità: 10 ml si scaldano all'ebollizione con 10 ml di alcole previamente neutralizzato: l'alcole deve avere reazione neutra alla cartina di tornasole umida.

Sostanze carbonizzabili: 5 ml si introducono in un tubo da saggio graduato a 5 e a 10 ml, provvisto di tappo a smeriglio, previamente lavato con miscela cromica, risciacquato accuratamente ed essiccato. Si aggiungono 5 ml di acido solforico esente da azoto e si scalda a b.m. bollente per 10 minuti. Dopo 2 minuti dall'inizio del riscaldamento si toglie il tubo da saggio dal bagno, lo si chiude col tappo a smeriglio e si agita per tre volte verticalmente in modo energico, avendo cura che il tubo da saggio non rimanga fuori del bagno più di qualche secondo. Si ripete l'operazione ogni 2 minuti. Al termine dei 10 minuti di riscaldamento si toglie definitivamente il tubo da saggio dal bagno: la paraffina liquida deve restare incolore e l'acido non deve assumere colorazione più scura di quella che si ottiene stratificando con 5 ml di paraffina liquida una miscela di 3 ml di soluzione di cloruro ferrico, 1,5 ml di soluzione di cloruro di cobalto, e 0,5 ml di soluzione di solfato di rame, preparata in un tubo da saggio uguale.

Paraffine solide: in un recipiente cilindrico di vetro incolore, del diametro interno di circa 25 mm, si introduce una quantità adeguata di paraffina liquida previamente essiccata a 100° per due ore e raffreddata in essiccatore su acido solforico. Si chiude il cilindro e lo si introduce in un bagno di acqua e ghiaccio per 4 ore: il liquido deve essere sufficientemente limpido da lasciar vedere chiaramente una riga nera di 0,5 mm di larghezza su un foglio bianco posto verticalmente dietro al cilindro.

Composti solforati: a 4 ml si aggiungono 2 ml di alcole assoluto e 2 gocce di soluzione satura e limpida di monossido di piombo in soluzione di idrossido di sodio. Si scalda a 70° per 10 minuti agitando frequentemente e si raffredda: la miscela deve restare incolore.

Carboni enologici attivi, decoloranti e deodoranti:

Ceneri totali:
- non più di 4 % per i carboni decoloranti;
- non più del 6 % per i carboni deodoranti;

Zinco solubile: non più di 0,2 % (1);
Ferro solubile: non più di 0,2 % (1);
Cloruri solubili (come ione Cl—): non più di 0,6 % (1);
Solfati solubili (come ione SO_4— —): non più di 0,5 % (1);
Cianuri solubili: assenti (1);
Piombo cedibile: non più di 6 p.p.m.;
Arsenico cedibile: non più di 1,5 p.p.m.;
Altri metalli pesanti cedibili: non più di 12 p.p.m.

Bentoniti:

Perdita dell'essiccamento a 105°C: non più di 10 %;
Calcio solubile: non più di 2,5 %;
Sodio solubile: non più di 1,5 %;
Fosfati solubili (come P_2O_5): non più di 2 %;
Ferro solubile: non più di 0,2 %;
Piombo solubile: non più di 6 p.p.m.;
Arsenico: non più di 1,5 p.p.m.;
Altri metalli pesanti: non più di 12 p.p.m.;
Residuo di cessione totale: non più di 7 %.
I suddetti valori vanno riferiti alla sostanza secca.

Enocianina commerciale:

E' costituita dal complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce di uva nera di *vitis vinifera* con soluzione idrosolforosa e successivamente concentrata a pressione ridotta, oppure rese solide mediante processi fisici.

Non deve contenere:

1) *Impurezze minerali*:

a) arsenico, più di 5 mg/kg, piombo più di 20 mg/kg;
b) antimonio, rame, cromo, zinco, solfato di bario: più di 100 mg/kg presi isolatamente o più di 200 mg/kg complessivamente;
c) cadmio, mercurio, selenio, tellurio, tallio, uranio, cromati;
d) combinazioni solubili di bario in quantità rilevabili.

2) *Impurezze organiche*:

aa) betanaftilammina, 4-ammino difenile (o xenilammina), benzidina, né i loro derivati;
bb) idrocarburi aromatici policiclici.

---

(1) Determinati sull'estratto ottenuto da 1 g di carbone trattato a temperatura ambiente con 100 ml di solvente idroalcolico (costituito da: alcole etilico a 95° ml 100, acido tartarico g 10, potassio acetato g 1, acqua distillata q.b. a ml 1000) per agitazione di 30', riposo di 12 h e successiva filtrazione. Il filtrato essiccato sarà incenerito; dal peso totale saranno detratte le ceneri apportate dalla soluzione standard.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

(4495)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « La Vittoria - Compagnia di assicurazioni generali » con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Vittoria Compagnia di assicurazioni generali », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla società per azioni « La Vittoria - Compagnia di assicurazioni generali », con sede in Milano:

Tariffa 2R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 20R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 68 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 28 aprile 1969

Il Ministro: TANASSI

(4342)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1969.

Protezione temporanea per invenzioni modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « EIMA - Esposizione delle industrie di macchine per l'agricoltura », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« EIMA - Esposizione delle industrie di macchine per l'agricoltura », che avrà luogo a Bologna dal 12 al 16 novembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 maggio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(4341)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1969.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 gennaio 1969, concernente l'elenco dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1969, relativo agli elenchi dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1969, n. 18;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui allo art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Considerata la necessità di meglio specificare la natura e la denominazione di alcune sostanze indicate nel suddetto decreto;

Ritenuto necessario ed opportuno aggiungere alcune sostanze emulsionanti e stabilizzanti all'elenco di cui all'allegato n. 2 del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

La dicitura « mg/kg espressi come clortetraciclina » di cui all'allegato 1, cap. II - Antibiotici, n. 3, del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, indicato nella premessa. è sostituita dalla seguente:

« mg/kg espressi come clorotetraciclina cloridrato ».

Art. 2.

La dicitura « Alchilato di sorbitolo e mannitolo e altri derivati poliossidrilici: *a*) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 5000 mg » di cui all'allegato 2, cap. III - Emulsionanti, n. 2, del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, indicato nella premessa, è sostituita dalla seguente:

« 2) estere monostearico del sorbitano:

a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 5000 mg ».

La dicitura « Alchilato di propilenglicole: *a*) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 5000 mg » di cui all'allegato 2, capitolo III - Emulsionanti, n. 3, del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, indicato nella premessa, è sostituita dalla seguente:

« 3) esteri monostearico e monooleico del sorbitano condensati con poliossietilene:

a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 5000 mg ».

Dopo la dicitura « 4) - Lecitine - *a*) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 16000 mg » di cui all'allegato 2, cap. III - Emulsionanti, del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, indicato nella premessa, è aggiunta la seguente:

« 5) sucresteri (esteri del saccarosio con acidi grassi alimentari da C_{14} a C_{18}):

a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 5000 mg ».

Dopo la dicitura « Latte di calce, acido alginico e sue combinazioni con calcio e sodio, agar-agar, carragenine, gomma adragante, gomma arabica, pectine di frutta e acido pectico: *a*) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 10000 mg » di cui all'allegato 2, cap. V - Stabilizzanti, del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, indicato nella premessa, è aggiunta la seguente:

« Carbossimetilcellulosa (sale sodico):

a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 5000 mg ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

p. *Il Ministro*
per l'industria, il commercio e l'artigianato
SCHIETROMA

(4483)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Ortacesus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4313)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Furtei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4314)

Autorizzazione al comune di Campo di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, il comune di Campo di Giove (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.438.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4315)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A-206 del 14 aprile 1969, relativa alle « Proroghe alle importazioni ed esportazioni in via temporanea ».

(4298)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara

Con decreto ministeriale, addì 30 aprile 1969, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara viene prorogata fino al 30 aprile 1970 ed il sig. Antonio Aghemo è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati dal decreto ministeriale 29 ottobre 1968.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1969 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(4300)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, numero 28291/4417, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Stanisci Michele, nato a Cupello il 12 aprile 1938, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estese mq. 1675, riportate in catasto alle particelle numeri 140 parte e 381 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 111 e 112.

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, numero 28290/4416, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fabio Antonio, nato a Cupello il 7 gennaio 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estese mq. 1515, riportate in catasto alle particelle numeri 323 parte e 481 del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 198 e 199.

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1969, n. 4775/1390, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ovidio Cesario, nato a Cupello il 12 dicembre 1936, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estese mq. 3565, riportate in catasto alle particelle numeri 84 parte e 392 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 136 e 137.

(4239)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 16 aprile 1969, registro n. 6, foglio n. 161, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 20 luglio 1967 dal sig. Sacerdoti Gilberto avverso il provvedimento n. 36029 in data 24 febbraio 1967 del prefetto di Padova con il quale è stata negata al ricorrente la autorizzazione ad installare in Abano Terme, lungo la nuova strada dei Colli, un complesso di distributori automatici di carburanti.

(4350)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo dei lavoratori di Secondigliano, con sede in Secondigliano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 maggio 1969, il sig. Marino Del Giudice è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo dei lavoratori di Secondigliano, con sede in Secondigliano (Napoli), in sostituzione dell'avv. prof. Franco Luigi Granozio, deceduto.

(4351)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Metalmeccanica centese », con sede in Cento.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1969, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Metalmeccanica Centese », con sede in Cento (Ferrara), composta dai signori:

Barbon dott. Antonio, presidente;
Bonora Giorgio e Gerri rag. Giampiero, membri.

(4352)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1968 al 31 luglio 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 819/68, n. 900/68, n. 943/68 n. 994/68 e n. 1064/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° luglio 1968 al 4 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni (u. c. per T. M.) (1)
ex 10.01	01 04	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per le esportazioni verso:	
		- il Portogallo	
		- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2)	
		- i paesi delle zone III b), IV e V c) (2)	
		- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	
		- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia, dei paesi della Costa degli Afars e degli Issas (2)	55,00
		- per le esportazioni verso:	
		- la Giordania	54,50
		- l'Irlanda e l'India	54,00
		- la Danimarca	53,75
		- la Norvegia	53,50
		- i paesi della zona II (2)	53,25
		- il Regno Unito	51,45
		- l'Ungheria	51,00
		- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	50,00
		- la Cecoslovacchia	47,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	52,50
ex 10.01	07 11	Frumento duro	57,50
10.02	01 04	Segala	36,50
10.03	01 04	Orzo:	
		- per le esportazioni verso i paesi della (2):	
		- zona III b)	43,50
		- zona V c)	46,00
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	40,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,25
10.04	01 04	Avena	26,00
10.05-B	04	Granturco altro:	
		- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	37,75
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07	04	Miglio	23,75
ex 10.07	11	Sorgo e durra	35,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni (u. c. per T. M.) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- per le esportazioni verso i paesi della (3):	
		- zona IV a) e c)	91,25
		- zona IV b)	92,00
		- zona III	89,90
		- zona II	87,65
		- zona I:	
		- ad eccezione della Libia	87,65
		- Libia	86,30
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	84,65
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- per le esportazioni verso i paesi della (3):	
		- zona IV	81,70
		- zona III a)	81,70
		- zona III b)	79,70
		- zona II	79,70
		- zona I	76,70
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	74,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 601 a 900	70,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- per le esportazioni verso i paesi della (3):	
		- zona IV a)	81,00
		- zona III a)	78,70
		- zona I:	
		- ad eccezione della Siria	66,70
		- Siria	77,40
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	66,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	61,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di grano duro:	
		- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	90,30
		- per le esportazioni versi gli altri paesi terzi	86,30
ex 11.02-A-I	004	Semole e semolini di grano tenero:	
		- per le esportazioni verso i paesi della (3):	
		- zona IV b)	89,35
		- zona I	86,20
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	83,00

Periodo dal 5 luglio 1968 all'11 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni (u. c. per T. M.) (1)
ex 10.01	01 04	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per le esportazioni verso:	
		- il Portogallo	
		- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2)	
		- i paesi delle zone III b), IV e V c) (2)	
		- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	
		- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	55,00
		- per le esportazioni verso:	
		- la Giordania	54,50
		- l'Irlanda e l'India	54,00
		- la Danimarca	53,75
		- la Norvegia	53,50
		- i paesi della zona II (2)	53,25
		- il Regno Unito	51,45
		- l'Ungheria	51,00
		- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	50,00
		- la Cecoslovacchia	47,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	52,50
ex 10.01	07 11	Frumento duro	57,50
10.02	01 04	Segala	36,50
10.03	01 04	Orzo:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona III b) (2)	43,50
		- zona V c) (2)	46,00
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	40,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,25
10.04	01 04	Avena	26,00
10.05-B	04	Granturco altro:	
		- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	37,75
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07	04	Miglio	23,75
ex 10.07	11	Sorgo e durra	35,25
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) e c) (3)	91,25
		- zona IV b) (3)	92,00
		- zona III a) (3)	91,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni (u. c. per T. M.) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (segue)		- zona III b) (3)	89,90
		- zona II (3)	87,65
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Libia	87,65
		- Libia	86,30
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	84,65
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV (3)	81,70
		- zona III a) (3)	81,70
		- zona III b) (3)	79,70
		- zona II (3)	79,70
		- zona I (3)	76,70
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	74,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 601 a 900	70,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) (3)	81,00
		- zona III a) (3)	78,70
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Siria	66,70
		- Siria	77,40
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	66,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	61,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 851 a 11[illegible]	36,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di grano duro:	
		- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	90,30
		- per le esportazioni versi gli altri paesi terzi	86,30
ex 11.02-A-I	004	Semole e semolini di grano tenero:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV b) (3)	89,35
		- zona I (3)	86,20
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	83,00

Periodo dal 12 luglio 1968 al 18 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni (u. c. per T. M.) (1)
ex 10.01	01 04	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per le esportazioni verso:	
		- il Portogallo - i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2) - i paesi delle zone III b), IV e V c) (2) - i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2) - i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	55,00
		- per le esportazioni verso:	
		- la Giordania e il Sudan	54,50
		- l'Irlanda e l'India	54,00
		- la Danimarca	53,75
		- la Norvegia	53,50
		- i paesi della zona II (2)	53,25
		- il Regno Unito	51,45
		- l'Ungheria	51,00
		- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	49,00
		- la Cecoslovacchia	47,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	52,50
ex 10.01	07 11	Frumento duro	57,50
10.02	01 04	Segala	36,50
10.03	01 04	Orzo:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona III b) (2)	43,50
		- zona V c) (2)	46,00
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	40,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,25
10.04	01 04	Avena	26,00
10.05-B	04	Granturco altro:	
		- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	37,75
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	04	Miglio	23,75
ex 10.07	11	Sorgo e durra	35,25
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	01 04	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) e c) (3)	91,25
		- zona IV b) (3)	92,00
		- zona III a) (3)	91,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni (u. c. per T. M.) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (segue)		- zona III b) (3)	89,90
		- zona II (3)	87,65
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Libia	87,65
		- Libia	86,30
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	84,65
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV (3)	81,70
		- zona III a) (3)	81,70
		- zona III b) (3)	79,70
		- zona II (3)	79,70
		- zona I (3)	76,70
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	74,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 601 a 900	70,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) (3)	81,00
		- zona III a) (3)	78,70
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Siria	66,70
		- Siria	77,40
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	66,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	61,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di grano duro:	
		- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	90,30
		- per le esportazioni versi gli altri paesi terzi	86,30
ex 11.02-A-I	004	Semole e semolini di grano tenero:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV b) (3)	89,35
		- zona I (3)	86,20
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	83,00

Periodo dal 19 luglio 1968 al 25 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni (u. c. per T M.) (1)
ex 10.01	01 04	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per le esportazioni verso: - il Portogallo - i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2) - i paesi delle zone III b), IV e V c) (2) - i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2) - i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	55,00
		- per le esportazioni verso:	
		- la Giordania e il Sudan	54,50
		- l'Irlanda e l'India	54,00
		- la Danimarca	53,75
		- la Norvegia	53,50
		- i paesi della zona II (2)	53,25
		- il Regno Unito	51,45
		- l'Ungheria	51,00
		- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	49,00
		- la Cecoslovacchia	47,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	52,50
ex 10.01	07 11	Frumento duro	57,50
10.02	01 04	Segala	36,50
10.03	01 04	Orzo:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona III b) (2)	43,50
		- zona V c) (2)	46,00
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	40,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,25
[10.04	01 04	Avena	26,00
[10.05-B	04	Granturco altro:	
		- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	37,75
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	04	Miglio	26,75
ex 10.07	11	Sorgo e durra	38,25
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) e c) (3)	91,25
		- zona IV b) (3)	92,00
		- zona III a) e b) (3)	91,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni (u. c. per T M.) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B (segue)		- zona II (3)	87,65
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Libia	87,65
		- Libia	86,30
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	84,65
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV (3)	81,70
		- zona III a) (3)	81,70
		- zona III b) (3)	79,70
		- zona II (3)	79,70
		- zona I (3)	76,70
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	74,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 601 a 900	70,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) (3)	81,00
		- zona III a) (3)	78,70
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Siria	66,70
		- Siria	77,40
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	66,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	61,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di grano duro:	
		- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	90,30
		- per le esportazioni versi gli altri paesi terzi	86,30
ex 11.02-A-I	004	Semole e semolini di grano tenero:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV b) (3)	89,35
		- zona I (3)	86,20
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	83,00

Periodo dal 26 luglio 1968 al 28 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni (u. c. per T M.) (1)
ex 10.01	01 04	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per le esportazioni verso il Regno Unito:	
		- di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	55,00
		- di un altro prodotto	51,45
		- per le esportazioni verso: - il Portogallo - i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2) - i paesi delle zone III b), IV e V c) (2) - i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2) - i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	55,00
		- per le esportazioni verso:	
		- la Giordania e il Sudan	54,50
		- l'Irlanda e l'India	54,00
		- la Danimarca	53,75
		- la Norvegia	53,50
		- i paesi della zona II (2)	53,25
		- l'Ungheria	51,00
		- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	49,00
		- la Cecoslovacchia	47,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	52,50
	ex 04	Frumento denaturato (sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze):	
		- per le esportazioni verso la Bulgaria, l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
	07 11	Frumento duro	57,50
10.02	01 04	Segala	36,50
10.03	01 04	Orzo:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona III (2)	42,00
		- zona V c) (2)	46,00
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	40,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,25
10.04	01 04	Avena	26,00
10.05-B	04	Granturco altro:	
		- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	37,75
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	04	Miglio	26,75
ex 10.07	11	Sorgo e durra	38,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni (u. c. per T. M.) (1)
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) e c) (3)	91,25
		- zona IV b) (3)	92,00
		- zona III a) e b) (3)	91,25
		- zona II (3)	87,65
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Libia	87,65
		- Libia	86,30
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	84,65
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV (3)	81,70
		- zona III a) (3)	81,70
		- zona III b) (3)	79,70
		- zona II (3)	79,70
		- zona I (3)	76,70
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	74,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 601 a 900	70,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) (3)	81,00
		- zona III a) (3)	78,70
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Siria	66,70
		- Siria	77,40
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	66,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	61,70
	ex 01 ex 04	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	ey 07	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	ex 07	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di grano duro:	
		- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	90,30
		- per le esportazioni versi gli altri paesi terzi	86,30
ex 11.02-A-I	004	Semole e semolini di grano tenero:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV b) (3)	89,35
		- zona I (3)	86,20
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	83,00

Periodo dal 29 luglio 1968 al 31 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni (u. c. per T. M.) (1)
ex 10.01	01 04	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per le esportazioni verso il Regno Unito:	
		- di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	55,00
		- di un altro prodotto	51,45
		- per le esportazioni verso: - il Portogallo - i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2) - i paesi delle zone III b), IV e V c) (2) - i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2) - i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	55,00
		- per le esportazioni verso:	
		- la Giordania e il Sudan	54,50
		- l'Irlanda e l'India	54,00
		- la Danimarca	53,75
		- la Norvegia	53,50
		- i paesi della zona II (2)	53,25
		- l'Ungheria	51,00
		- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	49,00
		- la Cecoslovacchia	47,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	52,50
	ex 04	Frumento denaturato (sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze):	
		- per le esportazioni verso la Bulgaria, l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
	07 11	Frumento duro	57,50
10.02	01 04	Segala	36,50
10.03	01 04	Orzo:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona III (2)	42,00
		- zona V c) (2)	46,00
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	40,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,25
10.04	01 04	Avena	26,00
10.05-B	04	Granturco altro:	
		- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	37,75
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	04	Miglio	26,75
ex 10.07	11	Sorgo e durra	38,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni (u.c. per T. M.) (1)
ex 11.01-A		Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 02	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) e c) (3)	91,25
		- zona IV b) (3)	92,00
		- zona III a) e b) (3)	91,25
		- zona II (3)	87,65
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Libia	87,65
		- Libia	86,30
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	84,65
	ex 02	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV (3)	81,70
		- zona III a) (3)	81,70
		- zona III b) (3)	79,70
		- zona II (3)	79,70
		- zona I (3)	76,70
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	74,70
	ex 02	- tenore in ceneri da 601 a 900	70,70
	ex 02	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) (3)	81,00
		- zona III a) (3)	78,70
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Siria	66,70
		- Siria	77,40
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	66,70
	ex 02	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	61,70
	ex 02	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,00
ex 11.01-B		Farina di segala:	
	ex 05	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	ex 05	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	ex 05	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,60
	ex 05	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	ex 05	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	ex 05	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	ex 05	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02-A-I	002	Semole e semolini di grano duro:	
		- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	90,30
		- per le esportazioni versi gli altri paesi terzi	86,30
	005	Semole e semolini di grano tenero:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV b) (3)	89,35
		- zona I (3)	86,20
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	83,00

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria; Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Rettifica

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 17 novembre 1967 al 23 novembre 1967, a norma del Regolamento C.E.E. n. 857/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1969, alla pagina 621, colonna 4ª, l'ammontare della restituzione per la « Farina di segala: tenore in ceneri da 851 a 1150 » deve leggersi 26,40.

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 26 gennaio 1968 al 29 febbraio 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 96/68, n. 132/68, n. 159/68, n. 172/68 e n. 181/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'8 febbraio 1969, alla pagina 777, colonna 4ª, lo ammontare della restituzione per la « Farina di segala: tenore in ceneri da 1601 e 1800 » deve leggersi 25,20 anzichè 25,10.

(800)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di elettronica applicata presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di elettronica applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4466)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1969, registro n. 29 Pubblica istruzione, foglio n. 318, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra avverso il concorso per il conferimento di quattro posti di bidello supplente presso l'istituto tecnico industriale « Montani » di Fermo.

(4292)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1969, registro n. 29 Pubblica istruzione, foglio n. 319, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Lorenzo Zarotti, insegnante di matematica presso l'istituto tecnico industriale « A. Volta » di Trieste, avverso il decreto ministeriale 30 settembre 1959 di nomina nei ruoli speciali transitori.

(4325)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2775 in data 30 aprile 1969 il cav. Giuseppe Viel e il sig. Gaetano Toscano sono stati confermati nelle rispettive cariche di presidente e di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno.

(4295)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento della sottondicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3986 Mod. 25-A D.P. — Data: 28 giugno 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Banca nazionale dell'agricoltura, sede di Roma — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 2600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1969

(3680)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio provvedimento in data 19 agosto 1968, numero 304.109, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226, in data 5 settembre 1968, mediante il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione al testo unico predetto;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Dispone:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse del presente provvedimento, è così costituita:

Presidente:

Chieppa dott. Riccardo, consigliere di Stato.

Componenti:

Donadio dott. Alvaro, ispettore generale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche;

Iuso prof. Raffaele, libero docente di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma;

Moretti dott. Mario, ispettore generale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vella prof. Giuseppe, professore incaricato di lingua inglese presso l'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Romolo Ghi, consigliere di 2ª classe dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il presidente: CAGLIOTI

(4330)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per la sessione 1969

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1968, con cui è stata indetta, per l'anno 1969, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'art. 1, n. 9 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Vista la lettera in data 10 gennaio 1969, con cui il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1969 è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Di Majo dott. Carlo, avvocato generale alla Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Tartaglione dott. Girolamo, magistrato di cassazione;

Sammarco dott. Carlo, magistrato di appello;

Abbamonte prof. Giuseppe, ordinario di scienze delle finanze e diritto finanziario all'Università di Napoli;

Sequi avv. Carlo, nato a Monserrato il 15 settembre 1907, del Foro di Roma;

Revel avv. Luciano, nato a Roma il 27 settembre 1923, del Foro di Roma;

Biamonti avv. Enrico, nato a Roma il 26 marzo 1914, del Foro di Roma.

Presidente supplente:

Mosillo dott. Claudio, magistrato di cassazione.

Componenti supplenti:

Ruperto dott. Cesare, magistrato di appello;

Mancuso dott. Filippo, magistrato di appello;

Punzi prof. Carmine, straordinario di diritto processuale civile all'Università di Palermo;

Magno avv. Pompeo, nato a Roma il 30 novembre 1908, del Foro di Roma;

~~Tabet avv. Andrea, nato a Roma il 2 marzo 1912, del Foro di Roma;~~

Della Rocca avv. Fernando, nato a Roma il 16 gennaio 1909, del Foro di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Androvetto dott. Alberto, Perticone dott. Giacomo, Pedrolli dott. Marco, Tonini dott. Paolo Maria e dai funzionari di cancelleria Monforte dott. Vittorio, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe, Pappalardo Domenico e Colesanti Flavio, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1969 è di L. 1.000.000 (unmilione) sul cap. 1051, art. 3, e di L. 500.000 (cinquecentomila) sull'art. 8 dello stesso capitolo.

Roma, addì 3 aprile 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1969
Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 149

(4412)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo 1969, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 895 in data 5 marzo 1969 con la quale il presidente della corte d'appello di Catanzaro nell'informare che l'avv. Luigi Pelaggi, componente effettivo di quella commissione è deceduto il 5 gennaio 1969, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Arnaldo Pugliese, designato dal Consiglio dell'ordine forense di Catanzaro;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Arnaldo Pugliese, dell'ordine di Catanzaro, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catanzaro in sostituzione dell'avv. Luigi Pelaggi, deceduto.

Roma, addì 3 aprile 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1969
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 279

(4244)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati idonei al concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1968, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, specialità geofisici (registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1968, registro n. 18 Difesa, foglio n. 186);

Visto il decreto ministeriale in data 8 novembre 1968, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1968, registro n. 33 Difesa, foglio n. 80);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, specialità geofisici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Fea Maurizio . . . . punti 637,63
2. Milillo Giuseppe . . . . » 627,86
3. Epifani Roberto . . . . » 613,77
4. Sorani Roberto . . . . » 562,22
5. Cozzi Roberto . . . . » 551,63
6. Zanni Stefano . . . . » 513,95

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1969
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 227

(4361)

Ammissione di diciotto allievi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto la legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto interministeriale in data 26 luglio 1968, con il quale è indetto un concorso per l'anno accademico 1968-69 per l'ammissione di dieci allievi al 1° anno e cinque allievi al 3° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 327);

Visto il decreto ministeriale in data 24 dicembre 1968, con cui è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi suddetti (registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1969, registro n. 4 Difesa, foglio n. 297);

Considerato che i cinque posti messi a concorso per il 3° anno dei corsi di cui sopra non sono stati coperti per mancanza di concorrenti presenti agli esami e sono stati devoluti al 1° anno dei corsi stessi, ai sensi dell'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 26 luglio 1968, di concorso;

Considerato che l'amministrazione intende avvalersi della facoltà di aumento del quinto dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che i candidati, idonei al concorso per il 1° anno dei corsi di cui trattasi, Favaretti Paolo, Abatini Maurizio e Spissu Andrea, classificatisi rispettivamente al 14°, 16° e 19° posto della graduatoria di merito, hanno dichiarato di rinunciare alla ammissione ai corsi stessi e, che per effetto di tali rinunce e dell'aumento del quinto dei posti messi a concorso, i classificati idonei che rientrano nel limite dei posti disponibili sono i primi ventuno classificati nella graduatoria di merito i quali, pertanto, sono anche vincitori del concorso medesimo;

Considerato che nei confronti dei vincitori del concorso di cui al suindicato decreto interministeriale in data 26 luglio 1968 è stato accertato il possesso dei requisiti previsti dal decreto medesimo;

Decreta:

Sono ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico i seguenti allievi dichiarati vincitori del concorso di cui al decreto interministeriale 26 luglio 1968 indicato in preambolo:

1. Righetti Silverio
2. Silvestrini Tullio
3. Illiano Alfonso
4. Fusco Nicola
5. Zoino Fernando
6. Capone Giulio
7. Mauceri Paolo
8. Di Pasquale Giuseppe
9. Rinaldi Rinaldo
10. Strazzulla Carmelo
11. Venditti Pietro
12. Caccavo Francesco
13. Marri Gallieno
14. Lombardi Aristide
15. Pulcri Roberto
16. Vanni Mauro
17. Saponaro Alfredo
18. Liguori Aldo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1969
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 307

(4360)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amminstrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n 247, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. amm. s.p.e. De Giorgio Pietro, presidente;
Col. amm. s.p.e. Terranova G. Battista, membro;
T. col. amm. s.p.e. Di Martino Salvatore, membro;
T. col. amm. s.p.e. Gasco Giuseppe, membro;
T. col. amm. s.p.e. Buffolano Alfredo, membro;
T. col. amm. s.p.e. D'Albore Diego, membro supplente;
T. col. amm. s.p.e. Di Murro Bruno, membro supplente;
Consigliere 2ª classe Faranda dott. Roberto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1969
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 1

(4336)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecentoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

Il supplemento straordinario al n. 4 (aprile 1969) del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 1° marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1969, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 23, che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecentoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

(4329)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova della carriera di concetto amministrativa.

Sul notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. numeri 7, 8 e 9 del 15 aprile 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 settembre 1968, n. 10182, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1968, registro n. 6 ANAS, foglio n. 180, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1967, n. 4882 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 21 giugno 1967.

(4358)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova.

Nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, n. 2 del 1°-28 febbraio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 291, che approva la graduatoria di merito degli idonei, nonchè quella dei vincitori, nel concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1968.

(4185)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 2 del 1°-28 febbraio 1969 pubblica il decreto ministeriale 3 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1968, registro n. 33 Interno, foglio n. 155, che approva la graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1966.

(4212)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7234 in data 25 novembre 1966 di costituzione della commissione giudicatrice per il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1965;

Viste le dimissioni presentate dal prof. Federico Marsico impossibilitato a partecipare ai lavori della predetta commissione;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Salvatore Ricciardi, primario medico dell'Ospedale civile di Marcianise (CE), è nominato componente della commissione di cui in narrativa, in sostituzione del prof. Federico Marsico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 24 aprile 1969

Il medico provinciale: BONIFACI

(4188)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.